



È ORA DI MANTENERE LE PROMESSE! SÌ A CURE SOCIOSANITARIE E A PRESTAZIONI SOCIOEDUCATIVE DI QUALITÀ



L'iniziativa popolare del Sindacato VPOD del personale dei servizi pubblici e sociosanitari vuole inserire 5 principi validi per tutto il settore sociosanitario e socioeducativo:

1. Condizioni lavorative minime valide per tutto il settore sociosanitario ed socioeducativo in modo da garantire una maggiore attrattività e una maggiore durata delle carriere professionali (evitare l'abbandono precoce).
2. Codificare i diritti di pazienti e utenti.
3. Valutazione indipendente e trasparente della qualità nelle strutture.
4. Organi di mediazione per pazienti, utenti e personale.
5. Pianificazione cantonale e alta sorveglianza parlamentare sul settore.

È ora di affrontare globalmente e seriamente la questione del rafforzamento delle condizioni quadro dell'insieme del settore sociosanitario e socioeducativo.



Se hai diritto di voto in Ticino, firma subito l'iniziativa

**Iniziativa popolare legislativa elaborata
per cure sociosanitarie e prestazioni socioeducative di qualità
Pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 201 del 20.10.2022.**

Le/i sottoscritte/i cittadine/i con diritto di voto in materia cantonale, richiamate la Costituzione cantonale e la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018, con questa iniziativa chiedono l'adozione della seguente Legge quadro sulle strutture sociosanitarie e socioeducative:

Art. 1 Scopo

La presente legge ha come scopo di definire le condizioni quadro per il finanziamento degli enti sociosanitari e socioeducativi sussidiati da parte del Cantone. Essa si applica anche alle strutture sociosanitarie e socioeducative gestite direttamente dal Cantone.

Art. 2 Ruolo di Cantone e Comuni

Cantone e Comuni forniscono solidalmente il loro contributo affinché alla popolazione sia garantita la giusta dotazione di servizi sociosanitari e socioeducativi, in particolare in materia di strutture e di prestazioni. Il Consiglio di Stato elabora le pianificazioni settoriali, sentendo i Comuni e gli interessati, per strutture ospedaliere e servizi ambulanze, case anziani e centri diurni, servizi assistenza e cure a domicilio e servizi d'appoggio, enti socioeducativi e per gli interventi sulle dipendenze, nidi e strutture extrascolastiche. Il Gran Consiglio decide in merito agli indirizzi strategici delle pianificazioni settoriali.

Art. 3 Condizioni di lavoro

Le condizioni di lavoro devono ricevere l'approvazione del Cantone e devono favorire la qualità delle prestazioni degli operatori ed evitare l'abbandono precoce delle professioni

sociosanitarie e socioeducative, segnatamente attraverso il rispetto delle seguenti disposizioni necessarie per ottenere il finanziamento pubblico:

- il personale necessario per la presa a carico viene stabilito e verificato in modo trasparente e periodico dal Cantone dopo consultazione di esperti indipendenti e delle associazioni professionali: nel calcolo si tiene conto degli oneri per compiti amministrativi del personale sociosanitario e socioeducativo, come pure delle assenze per malattie, infortuni, congedi pagati e formazione continua;
- i contratti di lavoro di regola sono a tempo indeterminato: i contratti di lavoro su chiamata e a tempo determinato sono limitati a casi giustificati e notificati al Cantone e ai partner sociali;
- i salari sono stabiliti in base ad analisi scientifiche indipendenti delle funzioni, che vengono effettuate nei singoli settori e segnatamente: a) strutture ospedaliere e servizi ambulanze; b) case anziani e centri diurni; c) servizi assistenza e cure a domicilio e servizi d'appoggio; d) enti socioeducativi e per gli interventi sulle dipendenze; e) nidi e strutture extrascolastiche;



**È ORA DI MANTENERE
LE PROMESSE!
SI A CURE
SOCIOSANITARIE
E A PRESTAZIONI
SOCIOEDUCATIVE
DI QUALITÀ**

vpod  ticino



- nel calcolo del finanziamento pubblico i salari sono riconosciuti, tenendo conto della classe e dell'aumento annuo (scatto) del personale;
- il picchetto svolto sul posto di lavoro conta come tempo di lavoro;
- le indennità orarie per lavoro notturno, in sabato e in festivo corrispondono ad un supplemento di almeno il 15% del salario orario medio della rispettiva funzione e ad una compensazione di tempo equivalente al 10% almeno della durata del lavoro svolto;
- l'orario di lavoro settimanale, la compensazione delle ore supplementari e straordinarie, i giorni liberi settimanali, le vacanze, i congedi per anzianità di servizio, i congedi pagati per la conciliazione famiglia-lavoro, i contributi per la frequenza nei nidi dei figli dei dipendenti e le condizioni pensionistiche sono al minimo quelli previsti dall'Ente ospedaliero cantonale;
- il tempo di lavoro deve essere registrato elettronicamente, deve includere il tempo di vestizione e deve comprendere il tempo di trasferta tra un luogo di lavoro e l'altro;
- in ogni settore è introdotto un sistema di prepensionamento con rendita ponte sostitutiva dell'AVS;
- in ogni settore è introdotto un sistema di supervisione e di sostegno al personale per situazioni critiche;
- in ogni struttura la partecipazione attiva del personale è favorita ai sensi della legge sulla partecipazione, in particolare sulle questioni organizzative;
- la contrattazione collettiva delle condizioni di lavoro di settore è favorita ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro è richiesto;
- subappalti ed esternalizzazioni sono vietati, se conducono ad applicare condizioni di lavoro peggiorative rispetto a quelle definite dalla presente legge.

Art. 4 Diritti dei pazienti e degli utenti

Il Consiglio di Stato definisce i diritti dei pazienti e degli utenti dei singoli settori e sostiene finanziariamente le associazioni che promuovono tali diritti e che tutelano pazienti ed utenti.

Art. 5 Valutazione della qualità

1. La valutazione della qualità delle singole strutture avviene ogni tre anni ad opera di un ente indipendente, scelto dal Cantone in modo trasparente, e concerne:

- la qualità delle prestazioni erogate;
- la soddisfazione di pazienti ed utenti;
- la soddisfazione del personale.

2. I risultati per struttura sono resi pubblici dal Consiglio di Stato.

Art. 6 Organi di mediazione

1. Il Consiglio di Stato istituisce uno o più organi di mediazione indipendenti, che sono accessibili gratuitamente a pazienti, utenti e relativi parenti o rappresentanti, nonché al personale.

2. L'organo o gli organi incaricati pubblicano annualmente un rendiconto.

Art. 7 Commissione di controllo

Il Gran Consiglio nomina una speciale commissione parlamentare di controllo, che redige annualmente un rapporto pubblico sul raggiungimento degli obiettivi pianificati settoriali, come pure sul rispetto dei mandati attribuiti e dei contratti stipulati con gli enti e le strutture, segnalando eventuali problemi.

Il Consiglio di Stato, i Comuni, gli enti e le strutture collaborano con la commissione di controllo, mettendo a disposizione informazioni e documenti.

Art. 8 Adeguamento delle leggi vigenti

Le eventuali disposizioni contrarie alla presente legge contenute in altre leggi sono abrogate.

Art. 9 Entrata in vigore

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.

Promotori: Raoul Ghisletta, Lugano (rappresentante) - Alfio Aimi, Capriasca - Fausto Calabretta, Biasca - Samanta Cudazzo, S. Antonino - Romano Dominoni, Lugano - Wally Galasso, Curio - Adriano Merlini, Porza - Michela Pedersini, Bioggio - Stefano Testa, Bellinzona - Zenia Toniolo, Bellinzona - Aldo Zwikirsch, Minusio. La maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora il diritto di voto sono autorizzati a ritirare la presente iniziativa.

Firme di cittadini del Comune di: _____ (firme solamente del medesimo Comune)					Controllo (lasciare in bianco)
No	Cognome (leggibile)	Nome (leggibile)	Data di nascita (G/M/A)	Firma autografa	
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Termini per la raccolta delle firme: **20 ottobre 2022 – 30 gennaio 2023**

Attestazione

Si attesta che le ____ firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Il funzionario incaricato (firma e funzione):		Bollo ufficiale
Firma	Funzione	
Luogo	Data	

AVVERTENZA (art. 96 LEDP) 1. L'avente diritto di voto appone la propria firma autografa accanto alle sue generalità, le quali devono figurare scritte a mano e leggibili su una lista intestata al proprio Comune di domicilio. 2. L'avente diritto di voto incapace di scrivere può fare iscrivere il proprio nome e cognome da una persona di sua scelta. Questi firma in suo nome e mantiene il silenzio sul contenuto delle istruzioni ricevute; in questo caso nella colonna «firma autografa», iscrive in stampatello il proprio nome con l'indicazione «per

ordine» e appone la propria firma. 3. Egli può firmare una sola volta la stessa domanda. 4. Chiunque contravviene a quanto prescritto dal cpv. 3 è punito dalla Cancelleria dello Stato con una multa fino ad un massimo di 1'000 franchi, riservate le sanzioni previste dal Codice penale svizzero. - (art. 95 lett. f. LEDP) È punibile con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria di chi commette i reati di corruzione elettorale (art. 281 Codice penale svizzero) o di frode elettorale (art. 282 Codice penale svizzero).

**Questo formulario, anche incompleto, va spedito entro il 15 dicembre 2022 al seguente indirizzo:
VPOD, CP. 1216, 6500 Bellinzona**